

Stefano Ceccanti (11 ottobre)

Per la precisione:

L'articolo 3 della legge Scelba prevede due soluzioni possibili per lo scioglimento di associazioni che siano sostanzialmente delle ricostituzioni del disiolto partito fascista e quindi punite ai sensi della XII disposizione finale della Costituzione.

La prima (non casualmente prima: perché è vista come la regola) è una sentenza della magistratura a cui faccia seguito un decreto ministeriale che ne trae le conseguenze.

La seconda, che è concepita come eccezione emergenziale, è un decreto-legge non preceduto da sentenze.

Per questo in tutti e tre casi precedenti di applicazione della norma è stata seguita la prima strada. Il Parlamento può quindi sollecitare una strada o l'altra o un'esigenza generica di applicazione della legge, ma in ultima analisi spetta al Governo valutare bene la strada da perseguire.

Testo

Art. 3.

(Scioglimento e confisca dei beni)

Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disiolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione o movimento.

Nei casi straordinari di necessita' e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.

Il testo della mozione Pd

<https://bit.ly/3mL9iAa>